

Associazione Interforze Polizie Internazionali



A.I.P.I.

Statuto

Art. 1

Costituzione

1. Nella circoscrizione territoriale della Regione F.V.G. si costituisce un'Organizzazione, denominata "ASSOCIAZIONE INTERFORZE di POLIZIE INTERNAZIONALI" per volontariato e protezione civile, di seguito denominata Gruppo.- "**A .I.P.I. " Associazione Interforze Polizie Internazionali**"
2. L'Associazione trova la propria collocazione nel territorio Regionale, Nazionale, Internazionale.
3. La sede legale è ubicata in Pordenone.
4. I contenuti e la struttura sono democratici, la durata è illimitata e non persegue alcun fine di lucro.

Art. 2

Principi

1. Il Gruppo, indipendente e apolitico, ha autonomia patrimoniale ed amministrativa e si ispira ed informa ai principi e norme contenuti nella legge quadro 266/91 in materia di volontariato.
2. E' una libera espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale, nel rispetto delle leggi e degli strumenti della programmazione europea, nazionale, regionale e locale.

Art. 3

Finalità

Il Gruppo opera nei seguenti ambiti:

a. Scopo di solidarietà sociale , (art. 2. L 266/91)

I settori di intervento sono :

1. socio – assistenziale
2. tutela e promozione dei diritti internazionali rivolti alla pace fra i popoli
3. tutela dei principi delle pari opportunità fra uomini e donne
4. tutela del diritto di uguaglianza fra razze e popoli diversi
5. tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale
6. attività educative
7. attività culturali e di tutela e valorizzazione dei beni culturali
8. protezione civile
9. promozione collaborativa con altre Associazioni aventi gli stessi scopi
10. attività ricreative

b. I volontari prestano la loro volontà gratuitamente , art. 3 L: 266/91

Art. 4

Aderenti

1. Possono aderire liberamente a questa Associazione tutti gli appartenenti o/ex appartenenti ai Corpi di Polizia o Armi dell'Esercito/Marina e/o Aeronautica Italiana, aventi funzioni di agenti di pubblica sicurezza o ufficiali di polizia giudiziaria, anche corpi di polizia municipale territoriale, Polizie di Stato di altri paesi anche Internazionali riconosciuti come tali . Coloro che, liberamente fanno richiesta scritta , che sottoscrivono il presente statuto , la cui domanda di ammissione è accolta dal Comitato Direttivo / Esecutivo.
2. Il Comitato Direttivo / Esecutivo, ha facoltà di approvare in forma diretta l'ammissione definitiva di eventuali aderenti, con particolari attitudini professionali, culturali, quali medici, tecnici, ingegneri, logistici, purchè mettano a disposizione la loro capacità e volontà professionale a titolo gratuito, in linea con questo statuto.
3. Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto e regolamento dell'Associazione. L'ammissione avviene dopo un periodo di prova fissato dal Comitato Direttivo / Esecutivo e decorre dalla data di delibera del Comitato stesso.
4. Gli aderenti cessano di appartenere al Gruppo per:
 - dimissioni volontarie;
 - decesso;
 - indegnità deliberata dal Comitato Esecutivo .(richiamo ufficiale con provvedimenti del caso)
 - mancato rispetto delle norme statutarie ,regolamentari e delle deliberazioni adottate dai competenti organi sociali in conformità alle norme statutarie.

In questi due ultimi casi è ammesso ricorso al Collegio arbitrale che decide in via definitiva salvo che la mancanza investa il socio che in quanto tale abbia valenza disciplinare penale : in tal caso si applica la normativa del Codice Civile e/o normative competenti.

5. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.
6. Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per eventuali danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima.

Art. 5

Diritti e obblighi degli aderenti

1. Gli aderenti hanno diritto di partecipare alle Assemblee, votare direttamente o per delega, svolgere la prestazione volontaria preventivamente concordata e di recedere dall'appartenenza all'organizzazione.
2. Gli aderenti hanno l'obbligo di:
 - a. rispettare le norme del presente statuto, regolamento e delibere legalmente adottate dal Gruppo
 - b. pagare la quota sociale annuale (anno solare) e gli eventuali contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea annualmente;
 - c. svolgere la prestazione preventivamente concordata, attenendosi in fase di impiego alle disposizioni impartite dai responsabili;
 - d. partecipare alle attività formative per l'impiego.

Art. 6

Organi

Sono organi del Gruppo:

- l'Assemblea degli Aderenti;
- il Comitato Direttivo / Esecutivo;
- il Presidente;
- il Collegio arbitrale;
- il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 7

Assemblea degli aderenti

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'organizzazione.
2. Essa è convocata ed è presieduta dal Presidente, in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso.

3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti o del Collegio dei revisori dei conti . In tali casi il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
4. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.
5. Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti rappresentati, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 19 del presente Statuto.
7. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - eleggere i membri del Comitato Direttivo / Esecutivo;
 - eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
 - approvare:
 - il programma di attività proposto dal Comitato Direttivo / Esecutivo,
 - il bilancio preventivo,
 - il bilancio consuntivo,
 - le richieste di modifica dello statuto di cui all'articolo 19;
 - stabilire l'ammontare di eventuali quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.

Art. 8

Comitato Direttivo / Esecutivo

1. E' eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da cinque o più membri. Esso può cooptare, tra i soci, altri tre membri, in qualità di esperti, con solo voto consultivo. I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.
2. Si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta al mese e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Perché la convocazione sia valida occorre un preavviso documentato di almeno 8 giorni . La convocazione è ammessa in qualunque utile forma operativa (posta, sms,e-mail). E' validamente
4. costituito con la presenza della metà più uno dei membri e delibera a maggioranza semplice dei presenti.
5. Il Comitato Direttivo / Esecutivo ha i seguenti compiti:
 - fissare i criteri per il funzionamento dell'organizzazione sulla base della normativa in materia di Volontariato L. 266/91
 - sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - eleggere il Presidente e tra i cinque o più membri del Comitato Direttivo / Esecutivo;
 - nominare il Segretario, il Tesoriere e gli eventuali Coordinatori di settore;
 - accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti ;

- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - nominare il componente del Collegio arbitrale di propria pertinenza in presenza di controversie.
6. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Comitato Direttivo/Esecutivo determina la decadenza dalla carica.
 7. A sostituire il componente del Comitato Direttivo / Esecutivo che per qualsiasi motivo venisse a mancare, sarà il primo dei non eletti con il maggior numero di voti. Qualora all'interno del Comitato Direttivo / Esecutivo, venisse a mancare la maggioranza dei componenti, si dovrà procedere a nuove elezioni.

Art. 9

Presidente

1. Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea degli aderenti e del Comitato Direttivo / Esecutivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.
2. Esso cessa dalla carica qual'ora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articolo 7 comma 3 e articolo 8 comma 2
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio.
4. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo/Esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
5. Adotta i provvedimenti finanziari a firma congiunta con il Tesoriere.
6. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione nell'organizzazione e, in caso di parità, dal più anziano di età. (o vicepresidente incaricato dal Presidente)

Art. 10

Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del "registro degli aderenti", del "libro dei beni inventariali", del "rapporto annuale delle attività";
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo / Esecutivo.

Art. 11

Tesoriere

Al Tesoriere sono affidate le incombenze amministrative e contabili del Gruppo.

Sotto la propria responsabilità:

- predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato Direttivo / Esecutivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato Direttivo / Esecutivo entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato Direttivo / Esecutivo, a firma congiunta con il Presidente.

Art. 12

Collegio arbitrale

1. I soci aderenti si impegnano a non adire alle vie legali per eventuali divergenze con l'Associazione.
2. Le controversie che dovessero sorgere per l'interpretazione/ esecuzione del presente statuto, tra gli organi e i soci, ovvero tra i soci, vengono demandate alla valutazione di conformità normativa / civile attraverso la nomina di un Collegio arbitrale formato da tre arbitri , i quali si esprimono senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
3. La loro determinazione avrà effetto di accordo composito tra le parti.
4. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dal Comitato Direttivo / Esecutivo .

Art. 13

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente:
 - ha il compito di vigilare sull'amministrazione dell'Organizzazione e verificare la regolarità delle scritture contabili e della gestione dei fondi, certificando la veridicità del bilancio consuntivo;
 - agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente, fatta per iscritto e firmata;
 - riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.
 - può richiedere la convocazione dell'Assemblea per gravi motivi riguardanti la gestione contabile dell'organizzazione.

Art. 14

Coordinatore di settore

1. In relazione al numero degli aderenti ed alle attività che intende espletare, il Gruppo può articolarsi in più settori specialistici di intervento .

2. Il Coordinatore di settore ha la responsabilità operativa e gestionale del settore a lui affidato, ivi compresi gli eventuali materiali di pertinenza del settore stesso. Risponde direttamente al Presidente che lo indica unitamente al Comitato Direttivo / Esecutivo .
3. I settori sono: operativo, logistico e addestramento.
4. I Gruppi Regionali di Volontariato e Protezione Civile si avvalgono dell'interscambio di eventuali distaccamenti logistici/operativi per l'espletamento dei compiti.

Art. 15

Gratuità e durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni, e possono essere rielette .
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 16

Bilanci

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Comitato Direttivo / Esecutivo, i bilanci preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Art. 17

Risorse economiche

1. L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - eventuali quote associative e contributi degli aderenti;
 - contributi dei privati;
 - contributi dello Stato, enti ed Istituzioni pubbliche, organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Comitato Direttivo / Esecutivo .
3. Ogni operazione finanziaria avviene con firme congiunte del Presidente e del Tesoriere.

Art. 18
Quota sociale

1. L'eventuale quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea, su proposta del Comitato direttivo / esecutivo. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
2. Gli aderenti che non sono in regola con il pagamento delle quote sociali perdono, non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività della organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 19
Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea, dal Comitato Direttivo / Esecutivo o da almeno un terzo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'organizzazione.

Art. 20
Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con Regolamento interno all'Associazione, da elaborarsi a cura del Comitato Direttivo / Esecutivo, e sottoporre all giudizio dell'assemblea dei soci per l'accettazione.

Art. 21
Procedura per il riconoscimento quale Gruppo

1. Provvedere a richiedere all'Agenzia delle Entrate, il Codice Fiscale presentando il modello EAS previsto dalla vigente normativa tenendo presente l'esenzione dall'Imposta di bollo ex art. 8 della legge 266/91;
2. Procedere alla registrazione dell'Organismo ai sensi della legge 361/2000 (esente da I.B. art.8 legge 266/91).

Art. 22
Uso dell'Uniforme

1. L'uso dell'uniforme da parte degli appartenenti all'organizzazione è prerogativa esclusiva delle o.v. riconosciute. Essa è indossata esclusivamente nelle cerimonie ufficiali (per le quali sia prevista) e nei servizi comandati , con dovuto decoro.

2. Il Comitato Direttivo / Esecutivo determina quali siano gli elementi distintivi ed i capi che costituiscono l'uniforme che, comunque, deve essere in armonia con quanto stabilito dalle leggi vigenti.
3. Comportamenti contrari a quanto indicato ai precedenti punti 1 e 2. costituiscono violazione disciplinare .

Art. 23

Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'organizzazione avviene per delibera dell'Assemblea - con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti. L'Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, nel rispetto del comma seguente.
2. Ai sensi della Legge n. 266/91 in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'organizzazione di volontariato, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altri organismi di Associazioni di Volontariato suggeriti dall'Assemblea

Art. 24

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni della Legge n. 266/1991 e, in quanto compatibili, alle vigenti disposizioni in materia di associazione previste dal Codice Civile ed altre leggi pertinenti.